



COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°16

DATA 29.4.2016

OGGETTO: MODIFICA ART.34 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IUC (COMPONENTE TARI) APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.32 DEL 25.7.2014.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **29** del mese di **aprile**, alle **ore 10,00** nella consueta sala delle adunanze, convocato nelle forme previste, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, ordinaria ed in prima convocazione.

Assume la Presidenza il consigliere Cosimo Fabbricatore.

Assiste il Segretario Generale Dott. Cosimo Straface.

Fatto l'appello nominale dei signori consiglieri:

N.	CONSIGLIERI	PRESENTI	N.	CONSIGLIERI	PRESENTI
1	TENUTA Nicola	SI	10	BRUNO Natale	SI
2	VITERITTI Natale	SI	11	MILORDO Angelo Luigi	SI
3	CAVALLOTTI Luigi	SI	12	MASCITTI Maria	SI
4	BASILE Giorgio	SI	13	CAPALBO Pino	SI
5	PETTINATO Pietro	SI	14	FUSCALDO Fabiana	SI
6	LUPINACCI Pietro	SI	15	MANES Ester	SI
7	ROMAGNINO Giulio	SI	16	VIGLIATURO Anna	SI
8	ROSELLI Luca	SI	17	MOLINARI Leonardo	SI
9	FABBRICATORE Cosimo	SI			

Risultano presenti 17 consiglieri su 17.

Sono presenti: Assessori: Martelli Ottone-Fabbricatore Erica- Luzzi Bina - Gencarelli Franco.

Si prosegue con la trattazione del secondo punto iscritto all'ordine del giorno.

Presenta una interrogazione pregiudiziale il consigliere Viteritti.

Illustra l'assessore Martelli.

Ultimata la relazione dell'assessore, interviene il consigliere Viteritti, per variare la proposta di modifica del regolamento, non limitandola alle sole seconde case.

Su tale proposta si esprimono in senso favorevole il consigliere Vigliaturo ed in senso contrario il consigliere Basile.

L'esito della votazione su detta proposta è di n. 8 voti favorevoli (Cavallotti, Viteritti, Capalbo, Mascitti, Fuscaldo, Manes, Molinari, Vigliaturo) e n. 9 contrari e, pertanto, la suddetta proposta deve intendersi respinta.

Per dichiarazione di voto: Viteritti (favorevole), Vigliaturo (favorevole), Pettinato (favorevole), Capalbo (favorevole).

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel verbale di seduta, atto n.14 di pari data.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con l'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), commi dal 639 al 705, è stata istituita l'imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da tre distinte entrate:

- **IMU** (Imposta Municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI** (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 703 art. 1 della Legge 27.12.2013 n.147 il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il comma 704, art. 1 della legge 27.12.2013 n.147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, di istituzione della TARES;

RAVVISATA la necessità di procedere alla ridefinizione dei regolamenti, in conformità alle disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità, adottando un unico regolamento comunale IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti: IMU, TASI e

TARI;

CHE con l'adozione del nuovo regolamento IUC si intendono abrogati il previgente regolamento IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/10/2012 e s.m.i., e il regolamento TARES, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.47 del 28/11/2013 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 28 febbraio 2014, prot. n.4033/2014, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 32 del 25.7.2014, con la quale si approvava il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale " IUC ", modificato con delibera consiliare n. 43 del 13.8.2015;

RITENUTO opportuno procedere a novellare ulteriormente l'articolo 34 del suddetto regolamento;

RILEVATO che la proposta riduzione di cui all'articolo 34, comma 2, per la sola seconda abitazione, riguardante la parte variabile della tariffa viene rapportata ad un nucleo familiare composto da un solo componente;

PRECISATO che le agevolazioni introdotte nel regolamento con il presente provvedimento non comportano modifiche all'equilibrio di bilancio di previsione 2016 ed al pluriennale 2016/2018 e che risultano ugualmente rispettate le prescrizioni contenute nel piano di riequilibrio pluriennale, ex articolo 243 bis e seguenti del TUEL, ancora in istruttoria;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto Comunale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal Responsabile del Settore Economico - Finanziario e Tributario;

CON VOTI:

Presenti n.17

Assenti n. /

Favorevoli n.17

Contrari n. /

Astenuti n. /

su 17 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la seguente modifica all'articolo 34 del regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 , composto da tre distinte entrate: l'imposta municipale Propria (IMU), il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e la Tassa sui Rifiuti (TARI), che, di seguito, si trascrive: “

Art. 34

Riduzioni tariffarie

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, la tariffa del tributo è ridotta per la sola parte variabile, nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazione con unico occupante con ISEE inferiore ad euro 8.000,00 riduzione del 15%;
 - b) nuclei familiari con due componenti, di cui uno con età superiore a 65 anni, e con ISEE non superiore ad 8.000,00 euro, riduzione del 15%;
 - c) nuclei familiari con almeno tre componenti, riduzione del 15%;
 - d) nuclei familiari con almeno quattro componenti, riduzione del 20%;
 - e) nuclei familiari con almeno cinque componenti, riduzione del 25%;
 - f) nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, di cui all'art.3, comma 3, legge n. 104/1992, riduzione del 30%;

Le riduzioni di cui sopra sono tra loro cumulabili nella misura massima del 50% della parte variabile, si applica in ogni caso la riduzione piu' favorevole al cittadino.

Le riduzioni tariffarie di cui alle lettere "a", "b", "f" saranno applicate su specifica richiesta del contribuente, comprovante il possesso dei suddetti requisiti, mentre le altre riduzioni saranno applicate d'ufficio.

2 Per le abitazioni diverse dalla prima, limitatamente alla seconda abitazione, a disposizione del proprietario nel territorio comunale (non locate o non concesse in comodato o altri diritti di godimento), e' applicata la tariffa per la parte variabile limitatamente a un solo componente. Le ulteriori abitazioni saranno tassate nella misura intera.

3 Per i nuclei familiari residenti fuori comune si applica la tariffa per la parte variabile limitatamente ad un solo componente.

4 Per i nuclei familiari residenti in AIRE si applica la tariffa per la sola parte variabile limitatamente ad un solo componente.

5 Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno in corso a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni non potranno comunque superare il limite massimo previsto dalla legge. “

DI DARE ATTO che le variazioni apportate all'articolo 34 non modificano gli equilibri di bilancio, ne modificano il piano di riequilibrio pluriennale in istruttoria;

DI TRASMETTERE a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 28 febbraio 2014 prot. n.4033/2014, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n.17, contrari n. / , astenuti n. / , su n. 17 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

